

**COMUNE DI MADIGNANO**  
**Provincia di Cremona**

**PARERE ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO**

**PARERE IN ORDINE ALLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

La sottoscritta Dr.ssa Daniela Personelli, Revisore dei Conti del Comune di Madignano (Cr), nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2017, ha esaminato la documentazione ricevuta per l'espressione del parere previsto dalla vigente normativa in ordine alla salvaguardia equilibri di bilancio.

**PREMESSO CHE**

- a) L'ART. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che:  
Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
  - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguarda degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- c) l'articolo 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che, al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, si procede ... in sede... di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.
- Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione;

**RILEVATO CHE**

- dai dati forniti non emergono fatti e riscontri che possono pregiudicare gli equilibri complessivi di competenza;
- è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi correlata alla verifica in ordine alle risultanze contabili dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, nonostante la soppressione dell'obbligo come chiarito dalla Circolare Arconet del 01.07.2015;
- non risultano debiti fuori bilancio;
- l'ente ha determinato il FCDE in ragione delle poste inserite in bilancio;
- non emerge disavanzo di gestione o di amministrazione e, pertanto, non sono necessari interventi di riequilibrio del bilancio;
- L'ente ha effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici ai sensi del punto 5.3 del principio contabile 4.2;
- Il responsabile del settore finanziario ha rilasciato i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

tutto ciò premesso e verificato

**ESPRIME**

**Parere favorevole** in ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Medolago, 22 Luglio 2019

IL Revisore dei Conti

Dr.ssa Daniela Personelli

